



Ministero delle Finanze

DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO

DIR.CENTRALE: CATASTO

Circolare del 15/06/1998 n. 151

Oggetto:

D.P.R. 23 marzo 1998, n. 138 - Regolamento recante norme per la revisione generale delle zone censuarie, delle tariffe d'estimo delle unita' immobiliari urbane e dei relativi criteri nonche' delle commissioni censuarie, in esecuzione dell'articolo 3, commi 154 e 155, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

Sintesi:

Disposizioni innovative sulla composizione delle commissioni censuarie, con semplificazione dell'iter procedurale di nomina e l'estensione della rappresentativita' tecnica a membri designati dagli ordini e collegi delle categorie professionali competenti in materia catastale.

Testo:

Nella G.U. n. 108 del 12 maggio 1998 e' stato pubblicato il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998 con il quale e' stato emanato il regolamento in oggetto, che reca, tra l'altro, alcune disposizioni innovative sulla composizione delle commissioni censuarie (art. 10, 11, 12).

In particolare, dette norme prevedono una semplificazione dell'iter procedurale di nomina e l'estensione della rappresentativita' tecnica a membri designati dagli ordini e collegi delle categorie professionali competenti in materia catastale.

La necessita' della nuova disciplina trova fondamento nell'accresciuto compito istituzionale assunto dalle Commissioni Censuarie Provinciali, cui da tempo, ai sensi della legge n. 75/93, sono state trasferite anche le competenze delle sopresse Commissioni Censuarie Distrettuali. Le stesse coadiuvano l'amministrazione nei lavori di formazione, di revisione e di conservazione del catasto dei terreni e del catasto edilizio urbano.

Per tali organi censuari, le principali innovazioni introdotte dalla norma in oggetto, rispetto al disposto dell'art. 19 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 650, sono costituite da:

- l'aumento del numero dei componenti effettivi da quattro a cinque per ciascuna delle due sezioni (terreni e fabbricati) della commissione;
- l'intervento nella designazione dei membri da parte degli ordini e dei collegi professionali, oltre che da parte delle amministrazioni finanziaria e provinciale;
- l'attribuzione al Presidente del Tribunale civile e penale e non piu' al Presidente della Corte d'Appello di scegliere i componenti tra i nominativi designati;
- l'individuazione del Presidente della commissione nella figura del Presidente della Commissione Tributaria Provinciale ovvero di un Presidente di sezione della medesima commissione;
- la nomina dei membri con un decreto del Direttore Compartimentale.

Con particolare riferimento alle disposizioni inerenti la procedura di costituzione di dette commissioni censuarie, ed i relativi adempimenti che investono le competenze di codeste Direzioni, si forniscono i seguenti indirizzi al fine di uniformare e coordinare gli aspetti operativi.

1) Attesa l'avvenuta entrata in vigore del regolamento, dovranno essere promosse tempestivamente in ciascuna provincia le attivita' dall'art. 10.

A tal fine i Direttori Compartimentali provvederanno a rivolgere l'invito - a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento - per la designazione dei membri effettivi e supplenti ai consigli provinciali o agli organi sostitutivi dei medesimi esistenti nelle regioni a statuto speciale, nonche' agli ordini e collegi delle categorie professionali; inoltre avranno cura di predisporre e trasmettere al Presidente del Tribunale civile e penale gli elenchi delle designazioni spettanti all'Amministrazione finanziaria.

Si sottolinea tra l'altro che possono essere segnalati esperti gia'

facenti parte della Commissione Censuaria Provinciale uscente, purché ancora in possesso dei requisiti di legge.

Ciascun ordine e collegio delle categorie professionali competente in materia catastale, a sua volta, dovrà indicare, entro il termine prescritto, almeno 2 nominativi.

Una volta acquisita la rosa dei nominativi dei membri effettivi e supplenti prescelti dal Presidente del Tribunale, i Direttori Compartimentali dovranno provvedere con ogni consentita sollecitudine all'emanazione dei decreti di nomina.

E' appena il caso di rilevare che restano demandate alle Direzioni Compartimentali le ordinarie competenze, che si concretizzano principalmente nell'osservanza delle disposizioni relative ai requisiti necessari per la nomina a componente (art. 21 del DPR 650/72) alla verifica delle condizioni di incompatibilità per i membri (art. 22) ed alla nomina del segretario (art. 20).

In particolare per quanto concerne la dimostrazione del possesso dei requisiti di legge, gli interessati potranno presentare idonea autodichiarazione avvalendosi delle disposizioni di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni.

Successivamente al primo insediamento, le stesse Direzioni Compartimentali cureranno la rinnovazione delle commissioni censuarie provinciali ed, all'occorrenza, la sostituzione dei membri.

I decreti di nomina dovranno essere sottoposti alla registrazione da parte della Ragioneria Provinciale dello Stato cui è demandato il controllo degli atti della Direzione Compartimentale.

2) Le Commissioni Censuarie Provinciali regolarmente costituite ed attualmente operanti, con scadenza del mandato successiva alla data di entrata in vigore del regolamento, continueranno a svolgere le funzioni loro attribuite fino alla data di insediamento delle nuove commissioni, che sarà stabilita per tutto il territorio nazionale da apposito decreto del Ministro delle Finanze (art. 12).

Come già precisato con la circolare n. 124/T del 18.05.1995, si ricorda che il sessennio di validità decorre dalla data del giuramento del Presidente.

3) Negli altri casi (commissioni censuarie provinciali non costituite ovvero non operanti alla data di entrata in vigore del regolamento in esame) devono essere sospese le attività di formazione delle commissioni stesse, secondo i previgenti criteri, ovvero di sostituzione del Presidente o membri venuti a cessare dalla carica.

Considerato che la costituzione delle commissioni è pregiudiziale per le operazioni revisionali previste dalla legge n. 75/93, n. 133/94 e n. 662/96, si richiama "infine" l'attenzione delle Direzioni Compartimentali sulla necessità di intervenire con ogni misura idonea a garantire la definizione degli adempimenti di competenza, in coerenza con il termine del 2 gennaio 1999, previsto per l'insediamento delle commissioni stesse su tutto il territorio nazionale.

In particolare dovranno essere fatti pervenire alla Scrivente i decreti di nomina delle singole Commissioni Censuarie Provinciali, nonché un prospetto riassuntivo, per la circoscrizione di competenza, recante gli estremi degli stessi decreti.

Parimenti dovranno essere rappresentati con la massima tempestività eventuali circostanze ostative ovvero motivi di ritardo alla formazione delle commissioni in esame nei termini sopra previsti.

Le Direzioni Compartimentali avranno cura di trasmettere la presente oltre che ai dipendenti uffici periferici, ai Presidenti dei Tribunali civile e penale, alle Ragionerie Provinciali dello Stato ed ai Presidenti delle Commissioni Tributarie Provinciali interessati ed aventi sede nelle circoscrizioni territoriali di competenza e di fornire un cortese e sollecito riscontro, con assicurazione di adempimento, alla Direzione Centrale del Catasto, dei Servizi Geotopografici e della Conservazione dei RR.II..